



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ LAVORO AGILE O SMART WORKING E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE IN EMERGENZA

CAPO I – DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE O SMART WORKING

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "prestazione di lavoro agile", la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Ente parco nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali;
- b) "incarico di lavoro agile", l'accordo concluso tra il dipendente interessato e il dirigente/responsabile del settore Personale, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile;
- c) "sede di lavoro", la sede dell'ufficio a cui il dipendente è assegnato;
- d) "domicilio", un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro agile.
- e) "postazione di lavoro agile", il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro agile, compresa, ove richiesta dal dipendente, l'attrezzatura di supporto.

Art. 2 - Progetto di lavoro agile (smart working). Durata.

- 1. Il Piano operativo del lavoro Agile (POLA) da redigersi nell'ambito del Piano della Performance dell'Ente in sede di programmazione delle attività, richiama il progetto di lavoro agile di competenza dei servizi/uffici e dei singoli dipendenti.
- 2. Il progetto di lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.
- 3. Il progetto di lavoro agile deve essere coerente con l'organizzazione complessiva degli obbietti e del lavoro dei singoli servizi/uffici.
- 4. Ciascun progetto deve indicare:
- le attività da svolgere;
- le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza;
- le modalità di svolgimento della prestazione;
- i nominativi dei dipendenti coinvolti;
- i tempi e le modalità di realizzazione;
- l'eventuale strumentazione di cui abbia bisogno il dipendente.
- 5. Nella definizione del progetto si deve tenere conto delle tecnologie e degli strumenti disponibili, con particolare riferimento alle dotazioni informatiche e per la telefonia agli strumenti per la condivisione ed archiviazione di documenti (quali intranet, cartelle condivise etc), ai servizi che permettono di accedere alle applicazioni ed ai documenti di lavoro da diversi dispositivi e da remoto, all'accesso alla rete tramite wi-fi nei locali aziendali, agli strumenti per videoconferenza.





- 6. Nella definizione del progetto si deve tenere conto della presenza dei seguenti ambienti di lavoro: uffici singoli, uffici per piccoli gruppi, sale riunioni e video conferenze
- 7. Ogni singolo progetto iniziale ha la durata un anno. Il progetto può essere rinnovato, previo monitoraggio dei suoi esiti.
- 8. Il rinnovo del progetto ha la durata di un anno e sono possibili più rinnovi.

Art.3 - Assegnazione dei progetti di lavoro agile (smart working)

- 1. Questo Ente, una volta conclusa l'attuale fase emergenziale, intende operare scelte organizzative per promuovere il ricorso al lavoro agile, per almeno il 50% dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile, con la garanzia che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
- 2. La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime:
 - a) è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
 - d) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dell'Ente, nei limiti della disponibilità, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile.
- 3. L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale.
- 4. L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Direttore, attraverso un apposito modulo predisposto dall'Ente.
- 5. Il direttore procede alla formale assegnazione delle posizioni di lavoro agile ai dipendenti individuati nei progetti mediante la stipulazione con il dipendente di apposito accordo.
- 6. Nell'assegnazione degli incarichi si applicano i criteri di priorità di cui all'art 18 della L. 81/2017. 7. Qualora le richieste di lavoro agile risultino in numero ritenuto dal Direttore organizzativamente non sostenibile, secondo l'ordine di elencazione viene data priorità alle seguenti categorie:
 - I. Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - II. Lavoratori/trici con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - III. Lavoratrici in stato di gravidanza;





- IV. Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- V. Lavoratori/trici con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni.
- 8. Le suindicate condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certificate o documentate.

Art. 4 – Accordo individuale. Recesso e Revoca.

- 1. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Direttore, concordando, tra l'altro, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile.
- 2. L'accordo viene stipulato a termine e può essere prorogato previa richiesta scritta del dipendente.
- 3. L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tra il dipendente ed il Direttore, deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Ente.
- 4. Nell'accordo devono essere definiti:
 - Il Progetto di Lavoro agile, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
 - la durata;
 - il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni
 - i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
 - la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Ente;
 - le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
 - fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e/o a mezzo posta elettronica;
 - gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati.
- 5. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell'Ente.
- 6. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in modalità agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.
- 7. Il lavoratore agile e l'Ente possono, con comunicazione scritta e motivata, recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 8. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al





fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

- 9. La comunicazione della revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria istituzionale ovvero per PEC.
- 10. E' sempre possibile la revoca d'ufficio, qualora il dipendente non si attenga alla disciplina delle prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Direttore o dal responsabile di servizio, oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative.

Art. 5 – Monitoraggio degli esiti del progetto di lavoro agile

- 1. Gli esiti del progetto di lavoro agile vengono monitorati entro la conclusione e ciò costituisce condizione essenziale per l'eventuale proroga e/o rinnovo. Nella definizione dei nuovi progetti si tiene conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati.
- 2. Il monitoraggio deve essere effettuato con particolare riferimento ai risultati che sono stati raggiunti, alle ricadute sulla qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, ai risparmi che sono stati conseguiti ed alle conseguenze sul cd benessere organizzativo.

Art. 6 - Rapporto di lavoro

- 1. L'assegnazione della posizione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente. Si applica l'art. 20 della L.81/2017.
- 2. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.
- 3. Il dipendente è tenuto ad utilizzare il sistema "Timbratore Virtuale Urbismart2020".

Art. 7 - Retribuzione, salario accessorio

1. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto, per la generalità dei dipendenti del comparto, dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 8 - Orario di svolgimento della prestazione lavorativa

- 1. La prestazione lavorativa è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario pur sempre nel rispetto dell'orario di servizio giornaliero e settimanale derivanti dal regolamento orario dell'Ente almeno per quanto concerne le "fasce di compresenza" ovvero gli orari di apertura degli uffici al pubblico.
- 2. La prestazione può essere svolta in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte o esclusivamente all'esterno presso il "domicilio".
- 3.La prestazione lavorativa agile deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 8.00 e non oltre le ore 19.00 e non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.





- 4. Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente interazione con gli uffici dell'Ente ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente, nell'arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc...) secondo quanto di seguito indicato:
 - a) una fascia di contattabilità della durata di almeno tre ore continuative nel periodo dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
 - b) una fascia di contattabilità (oltre a quella mattutina) nelle giornate di rientro pomeridiano, della durata di almeno 90 minuti continuativi nel periodo dalle ore 15.30 alle ore 17.00. La/le fascia/e di contabilità devono essere specificate nell'accordo individuale.
- 5.Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie.
- 6. 7. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario né i riposi compensativi.
- 8 Durante le giornate di lavoro in modalità agile il buono pasto non è riconosciuto.
- 9. Le indennità relative a turno, disagio ed altre indennità giornaliere legate alle modalità di svolgimento della prestazione, non sono riconosciute.
- 10. L'Ente, per esigenze di servizio rappresentate dal Direttore, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento. Qualora impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive. In casi straordinari correlati a specifiche esigenze di servizio previste nell'accordo individuale taluni lavoratori possono espletare, nell'arco della medesima giornata lavorativa, la propria attività in parte in presenza ed in parte presso il Domicilio.
- 11. In ogni caso lo svolgimento dell'attività in presenza dovrà essere di volta in volta preventivamente comunicata -preferibilmente a mezzo e-mail- al Direttore.
- 12. In caso di malattia la prestazione lavorativa in modalità agile non può essere eseguita nel rispetto delle norme in materia di assenze dal lavoro.
- 13.Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità di tutti i dipendenti dell'Ente.

Art. 9- Diritto alla disconnessione

- 1. L'Ente riconosce il diritto alla disconnessione: il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione:
 - dalle ore 13.30 alle ore 8.00 del mattino seguente per le giornate "corte" con solo servizio antimeridano;
 - dalle ore 17.30 alle ore 8.00 del mattino seguente, per le giornate "lunghe" con servizio anche pomeridiano,

fatti salvi i casi di comprovata urgenza, nonché dell'intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

Art.10 – Controllo della prestazione lavorativa





1. Il Direttore predispone un sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta in modalità agile. A tal fine il Direttore in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione.

Art.11 - Postazione di lavoro agile (smart working)

- 1. Qualora il dipendente non disponga di propri strumenti e/o nel caso di prestazione svolta in luoghi indicati dal dirigente/responsabile, l'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con i tempi di approvvigionamento, fornisce in comodato d'uso una postazione di lavoro costituita da personal computer o altra dotazione adeguata, nonché eventuale strumentazione accessoria necessaria all'attività lavorativa.
- 2. Gli strumenti informatici (personal computer o altra dotazione adeguata) vengono installati e collaudati, ove necessario, dalla Società di assistenza Informatica, ai quali spetta anche la gestione dei sistemi di supporto (attraverso la creazione di un Help desk informatico dedicato al lavoro agile) per il dipendente nonché la manutenzione periodica, compresa la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti.
- 3. Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari.
- 4. Il dipendente, ai fini della contattabilità, indica nell'accordo individuale il numero del telefono fisso o mobile cui potrà essere contattato dagli Uffici. Le parti, inoltre, possono concordare di attivare sul numero indicato dal dipendente la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore.
- 5. In particolar modo, si potrà concordare con l'URP modalità di riscontro alle eventuali informazioni/richieste provenienti dall'utenza.
- 6. Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto dovranno essere tempestivamente comunicati dal dipendente al fine di poter trovare possibili soluzioni al problema. Qualora ciò non sia possibile, il dipendente dovrà concordare con il Direttore le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, se inevitabile, il rientro del lavoratore agile nella sede di lavoro.
- 7. L'Ente ha già provveduto a rendere disponibili modalità idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (login tramite ID e password sul sistema Urbismart) anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.
- 8. Le spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.
- 9. Il dipendente è tenuto a riconsegnare all'amministrazione le eventuali attrezzature che compongono la postazione di lavoro agile al termine del progetto.

Art. 12 - Utilizzo delle apparecchiature, dei software, applicazione misure di sicurezza sul lavoro e salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza





- 1. Il dipendente deve utilizzare le apparecchiature e i programmi software che gli sono stati forniti, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica adottate dall'Amministrazione. Analogamente, in merito alla riservatezza dei dati, il personale è tenuto a rispettare le disposizioni normative (Regolamento UE 679/2016 GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche), contrattuali e le direttive dell'Ente parco (in qualità di Titolare del Trattamento) in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti.
- 2. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Dirigente/Responsabile relativamente all'esecuzione del lavoro.
- 3. Si applicano le norme dettate in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni del d.lgs. n. 81/2018 e della legge n. 81/2017.
- 4. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni (tramite informativa redatta dal Responsabile per la prevenzione e la protezione ed allegata all'accordo individuale) sulle eventuali situazioni di rischio e curare un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 5. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
- 5. Ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno della sede dell'Ente.
- 6. Il lavoratore è altresì tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa domicilio di lavoro agile.
- 7. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al Direttore per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia
- 8. Al personale che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile, sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al regolamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti Ente parco e del Codice Disciplinare dell'Ente.
- 9. In particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità, potrà costituire una violazione degli obblighi del Codice Disciplinare.

CAPO II - DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE IN EMERGENZA

Art. 13 – Oggetto, ambito di applicazione e disciplina applicabile

- 1. Nel caso di situazioni di emergenza, con particolare riferimento a quelle sanitaria, di pubblica sicurezza e/o di eventi metereologici straordinari, si può dare corso al "Lavoro Agile in Emergenza", di seguito LAE.
- 2. Sono fatte salve le priorità per eventuali 'lavoratori fragili' riconosciute dalla normativa vigente
- 3. Il LAE è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante disposizione del Direttore anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, sia all'interno di locali





aziendali sia all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale

- 4. La modalità lavorativa di cui al precedente comma viene attivata direttamente dal direttore previa informativa al dipendente.
- 5. Le prestazioni svolte in LAE sono equiparate completamente, a tutti i fini, a quelle svolte in modalità ordinaria.
- 6. Nei giorni di prestazione lavorativa in LAE non spetta il buono pasto e non maturano le condizioni per lo svolgimento di lavoro straordinario, di lavoro notturno o di lavoro festivo.

Art. 14 – Regole operative

- 1. Possono essere svolte in LAE sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.
- 2. I dipendenti sono individuati tenendo conto, in particolare, del livello di autonomia operativa, della capacità di fare fronte agli imprevisti e delle competenze digitali possedute, nonché di eventuali altri criteri individuati dal Direttore
- 3. L'assegnazione di posizioni di LAE è disposta dal Direttore. All'atto dell'assegnazione vengono concordate le modalità di svolgimento della prestazione, ivi compreso l'orario e la fascia oraria in cui il dipendente deve essere contattabile.
- 4. La prestazione può essere svolta anche con mezzi e strumenti del dipendente, senza che da ciò scaturiscano oneri per l'ente.
- 5. Il direttore deve, con un proprio atto:
- Definire le attività da svolgere;
- Fissare gli obiettivi da raggiungere;
- Stabilire la durata della situazione di emergenza;
- Individuare gli eventuali supporti tecnologici;
- Fissare gli adempimenti necessari sulla sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati.
- 6. Il Direttore può revocare, anche a singoli dipendenti, l'assegnazione al LAE, previa comunicazione, fatte salve le disposizioni disciplinari, per il mancato -anche in modo parziale svolgimento della prestazione, per il mancato -anche se non in modo continuativo- rispetto dell'obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto; per mutate esigenze organizzative

Art. 15 – Tutele

- 1. Il lavoratore in regime di LAE ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all'esterno dei locali aziendali.
- 2. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa che sono state individuate dal Direttore.
- 3. Si applicano le norme dettate in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni del d.lgs. n. 81/2018 e della legge n. 81/2017.
- 4. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni sulle eventuali situazioni di rischio e curare un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.





- 5. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
- 6. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo dell'Ente parco. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.